

Appendice 9

**Contratto collettivo di lavoro (CCL)
per i rami professionali della carrozzeria
del 1° gennaio 2006**

Accordo valido dal 1° gennaio 2010

A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e Ginevra (art. 37 CCL)

1. A partire dal 1° gennaio 2010 i salari di tutti i collaboratori saranno oggetto di un aumento generale di 0,5% al mese fino a un salario mensile massimo di Fr. 5'500.—. In questo modo l'Indice nazionale di 110.1 punti risulta compensato.

2. Salari minimi (art. 36 CCL)

I salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2010 vengono riportati qui sotto. I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177,7 in rapporto al salario mensile.

	l'ora	il mese
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)		
• nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*	fr. 22.51	fr. 4'000.—
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP), nel primo anno dopo il tirocinio		
• nel primo anno dopo il tirocinio	fr. 20.26	fr. 3'600.—
c) per i/le dipendenti senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età	fr. 20.26	fr. 3'600.—

* I leva bolle vengono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l'art. 36 cpv. 3 CCL.

AFC Attestato federale di capacità

CFP Certificato federale di formazione pratica

* Procedura di qualificazione (esami di fine tirocinio)

Zofingen, Berna, Zurigo, novembre 2009

Per l'Unione Svizzera dei Carrozzeri (USIC)

Il presidente centrale Il direttore

Hans-Peter Schneider Felix Pohl

Per il sindacato Unia

Il co-presidente Il co-presidente Il responsabile del ramo

Renzo Ambrosetti Andreas Rieger Rolf Frehner

Per il sindacato SYNA

Il presidente Il responsabile del ramo

Kurt Regotz

Nicola Tamburrino